

Trib. Padova, n. 1253/2013 del 16 maggio 2013

## Profili particolari dell'azione revocatoria ordinaria promossa dall'Agente della riscossione

di Federico Terrin<sup>(\*)</sup> e Vittoria Mantovan

In una recente sentenza, il Tribunale di Padova si è pronunciato sull'azione revocatoria promossa dall'Agente della riscossione nei confronti del contribuente destinatario di una cartella di pagamento che aveva alienato ad un terzo la proprietà di un bene immobile.

La sentenza predetta rappresenta l'occasione non solo per evidenziare l'epilogo di un'azione giudiziaria che nella prassi non è frequentemente esperita nell'ambito della c.d. riscossione esattoriale, ma anche per svolgere alcune riflessioni in merito ad alcuni profili particolari dell'azione revocatoria ordinaria promossa dall'Agente della riscossione, ossia alla legittimazione di quest'ultimo a proporre siffatta azione nonché al metodo corretto che deve essere seguito per stabilire se l'atto di disposizione del patrimonio, oggetto della revocatoria, sia ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 2901 c.c., anteriore o posteriore al sorgere del credito indicato nella cartella di pagamento.

### 1. Premessa

La legge consente all'Agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di pagamento indicato nella **cartella esattoriale**, di promuovere "... azioni cautelari e **conservative**,

<sup>(\*)</sup> Avvocato tributarista in Padova.

nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore<sup>1</sup> e pertanto di promuovere l'azione revocatoria ordinaria, c.d. *actio pauliana*, di cui agli artt. 2901 e ss. cc. Come noto, tale azione consiste nella domanda del "**creditore**" di dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un determinato atto di disposizione del patrimonio, anteriore o posteriore che sia al sorgere del credito, compiuto dal debitore<sup>2</sup>.

Con una recente sentenza, il Tribunale di Padova<sup>3</sup> si è pronunciato sull'azione revocatoria promossa dall'Agente della riscossione. Non essendo frequente l'esercizio di tale **azione** da parte dell'Agente della riscossione, ci sembra innanzitutto interessante analizzare il caso oggetto della sentenza del giudice patavino ed i suoi **passaggi fondamentali**, nonché svolgere in un secondo momento alcune riflessioni in merito alla legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria nell'ambito della riscossione c.d. esattoriale ed ai criteri che si devono seguire per stabilire, legittimamente, se l'atto di disposizione impugnato sia, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 2901 c.c., **anteriore** o **posteriore** al

<sup>1</sup> Comb. disp. art. 49 e art. 50 D.P.R. n. 602/1973.

<sup>2</sup> Per i profili generali dell'azione revocatoria ordinaria promossa dall'Agente della riscossione, rimandiamo a quanto evidenziato in F. Gallio-F. Terrin, *L'azione revocatoria dell'Agente della riscossione*, in "Giurisprudenza Tributaria" n. 3/2011, pagg. 259 e ss.

<sup>3</sup> Trib. Padova, sez. II civile n. 1253/2013, pronunciata il 16 aprile 2013 e depositata il 16 maggio 2013, in banca dati "fisconline".

sorgere del **credito** indicato nella cartella di pagamento.

## 2. Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Padova e le ragioni dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dall'Agente della riscossione

Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda un atto di compravendita con il quale il destinatario di una cartella di pagamento, successivamente alla notifica di quest'ultima, ha alienato al proprio coniuge la proprietà dell'unico bene immobile di cui era titolare.

Il giudice patavino ha elencato in prima battuta quelle che nella sentenza definisce "le condizioni per l'esercizio dell'azione **revocatoria ordinaria**" - identificandole: nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell'effettività del danno e nella ricorrenza in capo al **debitore** ed eventualmente in capo al **terzo** della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti al creditore, passando poi ad esaminarle ad una ad una.

In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto sussistente la prima delle condizioni elencate - ossia l'esistenza di un valido rapporto di credito - in virtù del fatto che la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata e la seconda - ossia l'**effettività** del danno - in virtù del fatto che il bene immobile compravenduto rappresentava l'unico cespite patrimoniale in grado di garantire il buon esito dell'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione.

Per quanto riguarda la terza condizione il Tribunale premette innanzitutto che nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento dell'azione, era necessario e sufficiente rilevare "la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole **conoscibilità** - da parte del debitore (e in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) del pregiudizio agli interessi del creditore" in quanto l'atto di disposizione era posteriore al sorgere del credito.

Ciò posto il Tribunale, coerentemente all'orientamento della Cassazione, sottolinea che "la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni", dimostrando quindi di ravvisare detto presupposto in capo al destinatario della cartella di pagamento, in conside-

razione del solo fatto che il medesimo non poteva non sapere che l'immobile compravenduto era per l'appunto l'unico cespite patrimoniale in grado di soddisfare il credito indicato nella cartella di pagamento.

Per quanto invece riguarda la prova della **conoscenza** del **pregiudizio** da parte del terzo, il Tribunale sembra invece fare perno sulla circostanza, sempre ovviamente dimostrata in atti, che i contraenti dell'atto di compravendita impugnato erano coniugi.

Sulla base delle considerazioni appena esposte il giudice patavino ha quindi accolto la domanda proposta dall'Agente della riscossione e pertanto dichiarato inefficace, nei confronti di quest'ultimo, l'atto di compravendita impugnato.

## 3. La legittimazione dell'Agente della riscossione a proporre le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del credito, ivi compresa quella di cui agli artt. 2901 e ss. c.c.

Secondo il codice civile, la revocatoria ordinaria può essere esercitata dal "creditore"<sup>4</sup> e al riguardo la Cassazione ha precisato che la titolarità di un diritto di **credito**, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della **legittimatio ad causam** dell'attore<sup>5</sup>.

È a questo punto opportuno osservare che sulla base di questi principi non sarebbe possibile riconoscere in capo all'Agente della riscossione la **legittimazione** a proporre un'azione, quale è per l'appunto quella di cui agli artt. 2901 e ss. C.c., prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Infatti, per come è strutturata la c.d. riscossione esattoriale, il titolare del credito sotteso alla cartella di pagamento è sempre da identificare con l'**ente pubblico** che ha formato il **ruolo**<sup>6</sup> <sup>7</sup>. Ecco quindi che si spiega il motivo per il quale il legislatore, nel testo normativo che disciplina la c.d. riscossione esattoriale<sup>8</sup>, ha stabi-

<sup>4</sup> Art. 2901 c.c.

<sup>5</sup> Cass., n. 21100/2004.

<sup>6</sup> *Ex multis*, cfr. F. Tesauvo, *Manuale del processo tributario*, Giappichelli Editore 2013, pag. 296.

<sup>7</sup> In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/1999 (art. 17) in rari casi può trattarsi anche di una società per azioni a partecipazione pubblica.

<sup>8</sup> D.P.R. n. 602/1973, il cui Titolo II reca per l'appunto il *corpus* normativo di riferimento per la materia della riscossione c.d. esattoriale. A tale *corpus* normativo, infatti,

lito la facoltà – o per meglio dire, la legittimazione ad agire – in capo all'Agente della riscossione di promuovere "azioni **cautelari e conservative**, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"<sup>9</sup> al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo.

Bisogna tuttavia osservare che la legittimazione ad agire in **revocatoria ordinaria** riconosciuta dal D.P.R. n. 602/1973 in capo all'Agente della riscossione, diversamente da quella riconosciuta dal Codice civile in capo al "creditore", è subordinata alla condizione che le somme evidenziate nella cartella di pagamento risultino "**non pagate**"<sup>10</sup>, cioè sia inutilmente decorso il **termine** di sessanta giorni dalla notificazione della cartella<sup>11</sup>. Quindi, in virtù di quanto previsto dal D.P.R. n. 602/1973, deve considerarsi senz'altro illegittima, sotto il profilo della *legitimitas ad causam*, un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'Agente della riscossione prima dello spirare del suddetto termine e, *a fortiori*, prima della stessa notifica della cartella esattoriale<sup>12</sup>.

#### 4. La verifica del momento in cui deve ritenersi "sorto" il credito indicato nella cartella di pagamento

Passiamo ora a svolgere alcune considerazioni in merito al momento in cui il credito sotteso alla cartella di pagamento deve considerarsi "sorto".

La corretta individuazione di tale momento è rilevante al fine di stabilire il *thema probandum* della proposta azione revocatoria, in quanto secondo l'art. 2901 c.c. quando l'atto di disposizione è **posteriore** al sorgere del **credito** è sufficiente provare la conoscenza o conoscibilità del debitore (e, in ipotesi di atto oneroso, del terzo)

rinviano sia l'art. 18 del D.Lgs. n. 46/1999 (che regola la riscossione delle entrate pubbliche diverse dalle imposte sui redditi) sia l'art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122 (che regola la c.d. concentrazione della riscossione nell'accertamento).

<sup>9</sup> Si veda il combinato disposto degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 602/1973.

<sup>10</sup> Art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.

<sup>11</sup> Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.

<sup>12</sup> Ovviamente, quanto sin qui esposto non vale nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia proposta dall'Agente della riscossione nell'ambito del procedimento "alternativo" di riscossione previsto dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, c.d. concentrazione della riscossione nell'accertamento, dato che in tale procedimento non è neppure prevista la notifica della cartella esattoriale.

del pregiudizio agli interessi del creditore; mentre quando l'atto di disposizione è **anteriore** al sorgere del credito è piuttosto necessario provare l'**intenzione fraudolenta**, da parte del debitore ed eventualmente del terzo, di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso.

A tal fine, il Tribunale di Padova nella sentenza in commento ha ritenuto che l'atto di compravendita posto in essere dal debitore fosse posteriore al sorgere del credito in considerazione del fatto che la cartella di pagamento era stata notificata pochi mesi prima dell'atto stesso.

Tale impostazione a nostro avviso necessita di alcune precisazioni in quanto potrebbe portare a una deduzione errata, ossia ad individuare il momento del sorgere del credito indicato nella cartella di pagamento, con quello di notifica della cartella stessa.

Si deve infatti tener presente che in linea di principio la cartella di pagamento – o meglio, il ruolo sotteso a quest'ultima – rappresenta un atto formato dalla Pubblica Amministrazione al solo fine di recuperare somme che risultano già dovute, vale a dire un credito che è già **sorto** in capo a un ente pubblico e a carico di un contribuente.

**In altri termini, per stabilire – nell'ambito di un'azione revocatoria promossa dall'Agente della riscossione – la "data di nascita" del credito indicato nella cartella di pagamento, e per tale via se l'atto di disposizione sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., si deve fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, bensì al tipo di atto su cui si fonda il ruolo sotteso alla cartella medesima.**

Con particolare riguardo al settore tributario, sarà quindi necessario stabilire se l'atto in questione abbia o meno carattere impositivo. In tal senso, è chiaro che quando l'atto su cui si fonda il ruolo ha carattere impositivo – sia per esempio un avviso di **accertamento** sul registro – il momento del sorgere del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dovrà essere identificato con quello di notifica dell'atto stesso, in quanto è solo in quel momento che il credito tributario può considerarsi sorto<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> In questa sede non riteniamo opportuno approfondire tutte le problematiche relative al momento in cui può considerarsi sorta l'obbligazione tributaria. In proposito cfr. G. Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam 2009, pag. 180.

Quanto appena osservato in merito all'irrelevanza della data di notifica della cartella di pagamento al fine di stabilire l'anteriorità/posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito, emerge del resto con particolare chiarezza nella disciplina della c.d. **concentrazione della riscossione** dell'accertamento<sup>14</sup> dato che in tale "variante" del procedimento di riscossione non è nemmeno prevista la notifica della cartella di pagamento.

### 5. Conclusioni

Il testo normativo che regola la c.d. riscossione a mezzo ruolo riconosce espressamente all'Agente della riscossione la *legitimitas ad causam* a proporre ogni azione prevista dalle norme ordinarie a **tutela del "creditore"** - tra le quali è senz'altro da annoverare quella di cui agli artt. 2901 e

ss. c.c. - dato che la titolarità del credito sotteso alla cartella di pagamento rimane sempre in capo all'ente pubblico che ha formato il ruolo, e non viene trasmessa all'Agente della riscossione, ossia al soggetto istituzionalmente preposto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per quanto poi riguarda più in particolare l'azione revocatoria ordinaria promossa dall'Agente della riscossione ex art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, è bene tener presente che quando l'atto di disposizione impugnato risulti **anteriore** alla **notifica** della cartella di pagamento, non significa necessariamente che sia anteriore al sorgere del credito in quanto in linea di principio la cartella di pagamento - o meglio, il ruolo sotteso a quest'ultima - rappresenta un atto formato dalla Pubblica Amministrazione al solo fine di **recuperare** somme che risultano **già dovute**: ciò significa che quando l'atto di disposizione è anteriore alla notifica della cartella è necessario considerare il tipo di atto su cui si fonda il ruolo.

<sup>14</sup> Art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122.